


CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

Accordo provinciale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 1° luglio 2014

In Arezzo, il giorno 21 novembre 2016,

tra



ANCE Arezzo - Sezione Costruttori Edili di Confindustria Toscana Sud delegazione di Arezzo, rappresentata dal Presidente Arch. Igor Michele Magini e le segreterie provinciali di F.e.N.E.A.L.-U.I.L. nella persona di Roberto Colangelo, F.I.L.C.A.-C.I.S.L. Toscana nella persona del responsabile territoriale di Arezzo Serafino Marino, F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L., nella persona di Antonella Pagliantini, che costituiscono la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (F.L.C.) della Provincia di Arezzo,

è stato stipulato il seguente accordo, integrativo provinciale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 1° luglio 2014, valido nella provincia di Arezzo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato contratto di lavoro e per i lavoratori da esse dipendenti.

Art. 1- Informazioni.

Nell'ipotesi di interventi di cui all'art. 111, punto 1.8 del "Sistema di concertazione e di informazione" del CCNL 01/07/2014 le Organizzazioni dei lavoratori potranno richiedere all'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro la convocazione di un apposito incontro nel corso del quale l'azienda darà informazioni:

- sui tempi di realizzazione dell'opera;
- sui livelli occupazionali interessati, organizzazione del lavoro e orari;
- sulle misure di prevenzione infortuni;
- sulle lavorazioni affidate in appalto o subappalto nel rispetto delle procedure previste dall'art. 14 CCNL 01/07/2014.

Le Parti si danno atto che le procedure di cui sopra possono essere attuate dal momento dell'aggiudicazione degli appalti e comunque le Parti, nell'ambito di un corretto sviluppo del sistema di relazioni industriali in edilizia, si dichiarano disponibili a realizzare un metodo di confronto preventivo, anche, con l'Ente appaltante, riferito agli appalti che si presentino come "particolarmente rilevanti" per la Provincia di Arezzo.

Art. 2 - Appalti e subappalti.

Le Parti si impegnano a promuovere Protocolli con enti e stazioni appaltanti che mirino a incentivare la regolarità delle imprese iscritte e promuovere la qualità del sistema degli appalti soprattutto sui temi del distacco comunitario ed extracomunitario, dell'utilizzo di manodopera diversa dal lavoro dipendente e sulla corretta applicazione del CCNL edile per le imprese che svolgono lavori edili.

Le Parti convengono sulla opportunità di stimolare i processi di crescita tecnologica e organizzativa delle imprese al fine di determinare il rafforzamento delle strutture produttive e nazionalizzare e limitare, per quanto possibile, i processi di decentramento di lavorazioni tipicamente edili.

Nell'ipotesi di affidamento di lavorazioni edili o affini in appalto o in subappalto le Parti si richiamano alle vigenti disposizioni di Legge e all'art. 14 del CCNL 01/07/2014.

Qualora si proceda all'appalto o al subappalto di lavorazioni edili si riconferma che le imprese sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni di legge e contrattuali ed in particolare all'obbligo di comunicazione preventiva ai dirigenti di R.S.U e in mancanza di questi ai Sindacati competenti della circoscrizione per il tramite dell'organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti, almeno trenta giorni prima della esecuzione dei lavori affidati in appalto e la comunicazione alla Cassa Edile, all'INPS e all'INAIL di cui al punto "b" secondo comma dell'art. 14 del CCNL 01/07/2014.

Le Parti confermano che qualora un'impresa o consorzio, nel rispetto delle vigenti norme in materia, affidi in appalto o subappalto lavorazioni edili dovrà far obbligo all'impresa appaltante o subappaltatrice di applicare ai propri dipendenti, utilizzati nelle suddette lavorazioni, gli stessi trattamenti economici e normativi previsti dall'applicazione dei vigenti accordi nazionali e provinciali compresa la necessaria iscrizione alla Cassa Edile.



Le Parti convengono che, ove al termine dei lavori si registri un esubero di maestranze da assoggettare a provvedimenti di riduzione di personale per fine fase lavorativa, l'impresa provvederà, previo assenso dei lavoratori interessati, a comunicare all'ente bilaterale C.P.F.S.E. ("Scuola Edile" - ente paritetico unificato formazione e sicurezza) i nominativi dei lavoratori oggetto del provvedimento con i relativi dati anagrafici, qualifica e specializzazioni possedute.

Con la finalità di non dispensare in altri settori la professionalità edile esistente e al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, fermo restando ovviamente il puntuale rispetto di quanto previsto in materia di collocamento della mano d'opera dalle vigenti disposizioni di legge, le imprese che necessitano di mano d'opera potranno contattare il C.P.F.S.E., che attraverso l'attivazione della Blen.it fornirà tutte le notizie in proprio possesso sulle maestranze al momento disponibili.

I lavoratori i cui nominativi sono stati segnalati al C.P.F.S.E. saranno tenuti a comunicare tempestivamente alla C.P.F.S.E. la eventuale cessazione dello stato di disoccupazione.

Il CCNL individua infatti nella Blen.it lo strumento utile per adeguare le competenze delle maestranze alle mutate dinamiche del mercato adeguandole, al fine di essere meglio inserite nel mondo del lavoro, sempre in continuo mutamento.

Art. 3 - Formazione e sicurezza.

La formazione professionale e sulla sicurezza devono essere rafforzate e potenziate anche attraverso l'utilizzo dello 0,30 destinato alla formazione continua, per la piena realizzazione dell'obiettivo della riqualificazione di imprese e lavoratori, per garantire una preparazione adeguata in termini di sicurezza al fine di ridurre/azzerare il rischio infortunistico nelle imprese iscritte alla Cassa Edile di Arezzo

Nel riconoscere l'importanza del CPT nella prevenzione degli infortuni in cantiere, le Parti si attiveranno per ripristinare, in sinergia con la parte artigiana del sistema bilaterale aretino, il servizio delle visite in cantiere da parte di un tecnico specializzato.

Qualora le Parti sociali del sistema bilaterale aretino non addivenissero ad un accordo in merito entro il periodo di vigenza del presente accordo, le Parti che sottoscrivono la presente intesa si incontreranno per definire le modalità attuative del presente paragrafo con l'individuazione di una contribuzione C.P.F.S.E. aggiuntiva, al fine di sostenere il suddetto servizio.

Art. 4 - Elemento variabile della retribuzione.

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12 e 38 del CCNL 01/07/2014 per i dipendenti delle imprese edili ed affini, in Provincia di Arezzo viene introdotto l'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) con decorrenza dal 1° luglio 2015 e validità fino al 31 dicembre 2017, che le Parti territoriali definiscono nella misura del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 01/07/2014 per livello di inquadramento contrattuale.

L'EVR, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Fermo restando che l'erogazione dell'EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di cui sopra saranno utilizzati, i seguenti quattro indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini di percentuali:

1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile - incidenza 25%;
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile - incidenza 25%;
3. Ore complessive di lavoro denunciate in Cassa Edile - incidenza 25%;
4. Numero imprese iscritte in Cassa Edile - incidenza 25%.

Le Parti sociali, si incontreranno per determinare l'EVR secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini entro il mese di marzo di ciascun anno di vigenza. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei quattro parametri su base triennale rispetto al triennio di riferimento, individuato specificamente, in quello avente l'ultimo anno con tutti i dati consolidati dei quattro indicatori.

Per il periodo 1° luglio 2015-31 dicembre 2015, le Parti, verificato l'andamento negativo degli indicatori concordati, determinano che l'EVR per il suddetto periodo non verrà erogato dalle imprese.



La verifica per l'anno 2016 avverrà entro il marzo del 2017, e prenderà a riferimento la media del triennio 2015/2014/2013 con la media del triennio 2014/2013/2012.

La verifica per l'anno 2017 avverrà entro il marzo del 2018 e prenderà a riferimento la media del triennio 2016/2015/2014 con la media del triennio 2015/2014/2013.

In caso di riconoscimento dell'EVR a livello provinciale, ogni impresa iscritta in Cassa Edile, procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo, l'impresa per avvalersi della possibilità di applicazione dell'EVR in misura ridotta, secondo le previsioni contenute nell'art. 38, commi 20 e 21 del CCNL 01/07/2014, dovrà adottare la seguente procedura:

-inviare un'autodichiarazione (secondo il fac-simile allegato al presente verbale di accordo) attestante il non raggiungimento di un parametro, all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite.

-l'Associazione datoriale di riferimento, ricevuta l'autodichiarazione, informerà con sollecitudine le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori e, se richiesto, attiva un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.

Resta fermo quanto previsto in proposito dall'art. 38 del vigente CCNL per le imprese con soli impiegati e per quelle di nuova costituzione.

L'erogazione dell'EVR dovrà essere corrisposto in quote mensili, maggiorando le ore ordinarie effettivamente lavorate fino a un massimo di 173.

Per gli impiegati l'erogazione dell'EVR avverrà mensilmente, per i periodi di lavoro effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto nello specifico disciplinato dall'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Art. 5 - Indennità territoriale di settore.

La indennità territoriale di settore resta ferma negli importi in atto, che si riportano di seguito:

A) OPERAI DI PRODUZIONE

Operaio 4° Livello	euro 1,54
Operaio specializzato	euro 1,42
Operaio qualificato	euro 1,28
Operaio comune	euro 1,11


B) CUSTODI, GUARDIANI, PORTINAI, FATTORINI, USCIERI ED INSERVIENTI euro 0,99

C) CUSTODI, PORTINAI, GUARDIANI CON ALLOGGIO euro 0,88

Art. 6 - Premio di produzione.

Il premio di produzione resta fermo negli importi in atto, che si riportano di seguito:

- Impiegato 1^ categoria super quadri (7° livello)	euro 372,65
- Impiegato 1^ categoria (6° livello)	euro 340,57
- Impiegato 2^ categoria (5° livello)	euro 283,44
- Assistente tecnico (4° livello)	euro 257,65
- Impiegato 3^ categoria (3° livello)	euro 237,44
- Impiegato 4^ categoria (2° livello)	euro 214,25
- Impiegato 4^ categoria primo impiego (1° livello)	euro 184,14



Art. 7 - Mensa ed indennità sostitutiva di mensa.

(Parte operai)

Le Parti convengono che, in relazione alla ubicazione o alla durata dei cantieri, sia consumato nei cantieri medesimi o nelle immediate vicinanze un pasto caldo con le modalità che verranno stabilite.

Per l'attuazione di quanto sopra, le Parti cercheranno soluzioni che, tenute presenti le peculiari caratteristiche dell'attività edilizia, fondino i presupposti della realizzazione del servizio mensa nella durata del cantiere, nel numero degli occupati del cantiere medesimo, nella sua ubicazione rispetto al centro abitato, nella ripartizione del costo del servizio in misura proporzionale tra impresa e dipendente.

Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente accordo abbiano dato attuazione a quanto previsto all'art. 88 del CCNL 01/07/2014, si conviene che il costo dei pasti sarà ripartito per l'80% a carico impresa e per il 20% a carico lavoratore con il seguente limite massimo di intervento delle imprese per ogni pasto.

Il limite massimo dell'intervento a carico ditta per pasto caldo resta confermato in euro 5,46 lordi.

A decorrere dall'01/01/2017 l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa operai (valore orario) viene determinato in euro 0,61.

Tale importo sarà utile solo ai fini del computo del TFR e dell'indennità di preavviso escludendo così qualsiasi altro istituto, compreso quello di cui alla percentuale dell'art. 18 (accantonamenti presso la cassa edile) del CCNL in quanto già previsto nella determinazione della misura.

(Parte impiegati)

Si conviene che le pattuizioni di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo (parte operai) sono estese anche alle categorie impiegate.

Nelle imprese nelle quali non è attuato il servizio mensa nelle forme sopra richiamate, verrà corrisposta agli impiegati una indennità sostitutiva di mensa nelle seguenti misure lorde complessive, decorrenze e modalità:

- l'indennità sostitutiva mensa impiegati (valore giornaliero) è pari ad euro 4,62.

Della indennità di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini dei trattamenti economici per malattia, maternità, festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, per ferie, 13^a mensilità, premio annuo, premio di fedeltà, congedo matrimoniale e permessi individuali retribuiti in quanto nella determinazione della misura dell'indennità stessa è stato tenuto conto dell'incidenza dei richiamati istituti contrattuali.

Ai fini dei ragguagli mensili l'indennità giornaliera deve essere moltiplicata per 21 giorni.

Si conviene, altresì, che sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per titoli analoghi.

Art. 8 - Indennità di trasporto.

(Parte operai)

Con l'intento di esercitare un'azione promozionale verso l'uso di servizi di trasporto pubblico da parte dei lavoratori edili, a decorrere dall'01/03/1981 è dovuta ai dipendenti con qualifica operaia una indennità quale concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.

La misura dell'indennità sarà riferita al costo dell'abbonamento mensile dei servizi pubblici di trasporto per i dipendenti che percorrono distanze servite da mezzi pubblici di trasporto con un limite massimo d'intervento da parte della ditta a decorrere dall'01/01/2003 nella misura lorda di euro 6 mensili.

Ai dipendenti che percorrono distanze non servite da mezzi pubblici di trasporto, è corrisposta a decorrere dall'01/01/2003 un'indennità sostitutiva nella misura lorda di euro 0,06 per ogni ora di lavoro ordinario prestato. L'importo dell'indennità di cui sopra, che farà parte della retribuzione ai soli effetti del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso, non sarà considerato utile ai fini dell'accantonamento per ferie, festività e gratifica natalizia.


La suddetta indennità non è dovuta qualora l'impresa provvede al trasporto dell'operaio con i propri mezzi dall'abitazione o dai luoghi di raccolta, ove il raggiungimento del luogo di raccolta non comporti l'utilizzo di mezzi pubblici o privati.

(Parte impiegati)

Si conviene che le pattuizioni di cui al primo e secondo comma di cui al presente art. 8, (parte operai) sono estese al personale impiegato.

Agli impiegati che percorrono distanze non servite dai mezzi pubblici a decorrere dall'01/01/2003 viene corrisposta un'indennità sostitutiva nella misura lorda di euro 0,29 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.

Della indennità di cui al comma precedente non si tiene conto ai fini dei trattamenti economici per malattia e maternità, festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, per ferie, tredicesima mensilità, premio annuo o premio di fedeltà, congedo matrimoniale e permessi individuali retribuiti in quanto nella



determinazione della misura dell'indennità stessa è stato tenuto conto dell'incidenza dei richiamati istituti contrattuali.

Ai fini dei ragguagli mensili l'indennità giornaliera dev'essere moltiplicata per 21 giorni.

Tale indennità non è dovuta ove l'impresa provveda direttamente al trasporto.

Si conviene, altresì, che sono assorbibili fino a concorrenza i trattamenti in atto per titoli analoghi.

Art. 9 - Lavori speciali e disagiati.

Con riferimento all'art. 20 del CCNL 01/07/2014, sono considerati lavori speciali e disagiati i seguenti lavori e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e minimo di cottimo per i cottimisti) confermata nei valori in atto e indicata a fianco di ciascuno di essi:

Gruppo A) - Lavori vari:	%
1) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la mezz'ora).	4
2) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)	5
3) lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango.	8
4) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario.	8
5) lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume.	8
6) lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe.	8
7) lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura negli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio.	10
8) lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio.	10
9) lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni, cui spetti a tale titolo, uno speciale trattamento.	11
10) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione).	12
11) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a mt. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio.	13
12) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre.	13
13) lavori di demolizione di strutture pericolanti.	16
14) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto ad operare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12.	16
15) lavori su scale aeree tipo Porta.	17
16) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di mt. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso.	17
17) costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 mt.	19
18) lavori per fognature nuove in galleria.	19
19) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a mt. 3.	20

20) lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti.	21
21) costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 mt.	22
22) lavori in pozzi neri preesistenti.	27

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

<i>Gruppo B) - Lavori in galleria.</i>	%
Lavori in galleria per il personale addetto:	
a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio.	46
2) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione.	26
3) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie.	18

Art. 10 - Indennità per lavori in alta montagna.

L'indennità prevista dall'art. 23 del CCNL 01/07/2014 per i lavori in alta montagna intendendosi per tali quelli eseguiti ad altezze superiori ai 1.000 metri sul l.m., è confermata nella misura del 10% da calcolarsi sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e minimo di cottimo per cottimisti).

Per i lavori eseguiti ad un'altitudine compresa tra 850 e 1000 metri sul l.m. è confermata un'indennità del 5% da calcolarsi sulla retribuzione di cui al comma precedente.

Dette indennità non verranno corrisposte a quei lavoratori residenti nelle località ove si svolge il lavoro.

Art. 11 - Trasferta.

La diaria di cui all'art. 21 del CCNL 01/07/2014, confermata nei valori in atto, è corrisposta, con decorrenza dal 01/01/2003, con i seguenti criteri:

1) Corresponsione della misura dell'8% per tutti gli operai che prestano la propria opera entro la fascia della zona territoriale delimitata nel seguente modo:

Limite interno:

Confine territoriale del comune dove è situato il cantiere di assunzione.

Nell'ambito territoriale dello stesso comune la distanza di 10 Km. dal cantiere di assunzione.

Limite esterno: 15 Km. di distanza dal cantiere di assunzione.

2) Corresponsione della misura del 10% all'operaio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza dal cantiere di assunzione è compresa tra 16 e 24 Km.

3) Corresponsione della misura del 12% all'operaio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza dal cantiere di assunzione è compresa tra 25 e 34 Km.

4) Corresponsione della misura del 15% all'operaio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza dal cantiere di assunzione è compresa tra 35 e 60 Km.

5) Corresponsione della misura del 19% all'operaio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza dal cantiere di assunzione è superiore a 60 Km.

La diaria di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento, alla sua residenza o abituale dimora, che gli comporti un effettivo vantaggio.

Le percentuali di diaria di cui al presente articolo si calcolano sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 01/07/2014.

L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

Art. 12 – Ferie.


Le ferie verranno godute di norma nei seguenti periodi:

- dal 15 giugno al 30 settembre;
- dal 15 dicembre al 15 gennaio.

Nel precisare che il periodo di godimento delle ferie verrà determinato tenuto conto delle esigenze produttive, di comune accordo, contemporaneamente per azienda, per cantiere, per squadra o individualmente, si conviene che il periodo di godimento delle ferie nell'arco temporale estivo possa essere commisurato a n. 3 settimane consecutive.

Nel caso di ferie collettive, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per la durata delle stesse, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le disposizioni di cui all'art. 18 del CCNL.

La 4^a settimana residua potrà essere goduta nel periodo invernale individuato.



Art. 13 - Inquadramento professionale.

Le Parti confermano che l'inquadramento del personale dovrà avvenire sulla base delle declaratorie previste dalla vigente normativa contrattuale, tenuto conto anche di quanto previsto dalla legge n.190/85 e dall'art.77 (classificazione dei lavoratori) del CCNL 01/07/2014.

Le Parti rinviando a livello aziendale l'effettuazione della verifica sulle categorie attribuite ai singoli dipendenti eventuali passaggi di categoria da realizzare, in relazione alle mansioni effettivamente svolte dalle maestranze.

Le Parti, preso atto che i mutamenti delle tecnologie e dell'organizzazione del lavoro richiedono una sempre maggiore professionalità e flessibilità di impiego della manodopera, concordano sulla opportunità che a livello di contrattazione nazionale si proceda ad adeguare l'attuale sistema classificatorio alle modificazioni intervenute nell'organizzazione del lavoro.

Art. 14 - Multe e trattenute.

I proventi delle multe e delle trattenute che non costituiscono risarcimento di danni, applicate a norma dell'art. 99 (provvedimenti disciplinari) del CCNL 01/07/2014 sono devoluti a favore della Cassa Edile.

Gli importi relativi dovranno essere versati mensilmente in occasione dell'accantonamento del 23,45%(14,20) sul n. c/c: 372021 - Cod. iban: IT 13 K 08489 14100000000372021, aperto presso Banca Valdichiana, intestato alla Cassa Edile della Provincia di Arezzo.

Art. 15 - RLST.

Al momento dell'operatività dell'associazione regionale degli RLST, le Parti si riuniranno per definire le modalità di adesione alla suddetta Associazione con i propri RLST provinciali.

Art. 16 - Lavoratori autonomi.

I lavoratori autonomi senza dipendenti attivi in edilizia, rappresentano un consistente numero di operatori economici presenti nel settore delle costruzioni; le Parti, consapevoli della responsabilità attribuitagli dalla loro funzione e sempre contrastando gli abusi, sono convinti che è opportuno garantire a tali lavoratori l'accesso al sistema della bilateralità, nelle modalità e per gli scopi di seguito evidenziati.

Si prevede, a partire dal settembre 2016 l'accesso di detti lavoratori alle attività formative in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e di qualificazione professionale, oltre ai servizi del C.P.F.S.E. e alla fornitura dei DPI.

Per poter usufruire di tali servizi il lavoratore autonomo dovrà presentare richiesta di iscrizione al C.P.F.S.E. e versare all'ente bilaterale un contributo pari a euro 100 a quadrimestre.

Le modalità applicative saranno definite in apposito accordo da sottoscrivere entro il mese di gennaio 2017.

Art. 17 - Prestazioni extracontrattuali gestite dalla Cassa Edile di Arezzo.

Si confermano le seguenti prestazioni agli operai iscritti alla Cassa Edile in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo.



CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI.

Viene erogato a favore dei figli studenti conviventi e fiscalmente a carico degli operai regolarmente iscritti alla Cassa, nonché agli orfani dei lavoratori per i quali la Cassa ha erogato il sussidio straordinario per morte, finché resteranno conviventi ed a carico del nucleo familiare superstite, e ai figli degli operai iscritti al Collocamento che beneficiano della disoccupazione, nelle seguenti misure, al netto della ritenuta di acconto:

€ 145 per ogni figlio che frequenti la scuola media inferiore.

€ 290 per ogni figlio che frequenti la scuola media superiore.

€ 580 per ogni figlio che frequenti l'Università.


In caso di figli maggiorenni, la prestazione verrà erogata direttamente al figlio, mentre per i figli minorenni verrà erogata all'operaio iscritto alla Cassa.

- il lavoratore dovrà risultare iscritto alla Cassa Edile di Arezzo nel mese di dicembre relativo all'anno scolastico per cui viene chiesto il contributo;

- il lavoratore dovrà, nel biennio precedente al verificarsi dell'evento che dà diritto alla prestazione, far valere in Cassa Edile di Arezzo almeno sei mesi di presenza o un numero di ore denunciate non inferiore a 800, computando a tale effetto le ore di lavoro ordinarie prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'Inps e le ore di assenza dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzate dall'Inail.

PROTESI DENTARIE.

La misura del rimborso è stabilita in relazione all'anzianità di iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile di Arezzo con i seguenti limiti massimi:



ANZIANITA' QUOTA INTERVENTO DI SERVIZIO RIMBORSATA MASSIMO DEL LAVORATORE COMPLESSIVO

da 1 a 5 anni 30% € 515

da 6 a 10 anni 40% € 1.030

da oltre 10 anni 50% € 1.550

Al lavoratore vengono riconosciuti anche più interventi purché la loro somma totale non vada oltre il limite massimo previsto per la classe di appartenenza. Il lavoratore che passa alla classe di anzianità superiore acquista il diritto al nuovo tetto di intervento, dedotto quanto eventualmente già usufruito nella classe di provenienza.

La somma di tutti gli interventi non potrà comunque superare il tetto massimo previsto di € 1.550

OCCHIALI E LENTI A CONTATTO FISSE.

Rimborso del 50% della spesa sostenuta fino ad un rimborso massimo per ciascun intervento di €100.

- il lavoratore dovrà risultare iscritto alla Cassa Edile di Arezzo al verificarsi dell'evento;

- il lavoratore dovrà, nel biennio precedente al verificarsi dell'evento che dà diritto alla prestazione, far valere in Cassa Edile di Arezzo almeno sei mesi di presenza o un numero di ore denunciate non inferiore a 800, computando a tale effetto le ore di lavoro ordinarie prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'Inps e le ore di assenza dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzate dall'Inail.

APPARECCHI ACUSTICI.

Rimborso del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo per ciascun intervento di € 300.

- il lavoratore dovrà risultare iscritto alla Cassa Edile di Arezzo al verificarsi dell'evento;


- il lavoratore dovrà, nel biennio precedente al verificarsi dell'evento che dà diritto alla prestazione, far valere in Cassa Edile di Arezzo almeno sei mesi di presenza o un numero di ore denunciate non inferiore a 800, computando a tale effetto le ore di lavoro ordinarie prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'Inps e le ore di assenza dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzate dall'Inail.

VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI.

Rimborso del 80% della spesa sostenuta per visite specialistiche e accertamenti diagnostici con tetto massimo annuale di € 200.

- il lavoratore dovrà risultare iscritto alla Cassa Edile di Arezzo al verificarsi dell'evento;

- il lavoratore dovrà, nel biennio precedente al verificarsi dell'evento che dà diritto alla prestazione, far valere in Cassa Edile di Arezzo almeno sei mesi di presenza o un numero di ore denunciate non inferiore a 800,



computando a tale effetto le ore di lavoro ordinarie prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'Inps e le ore di assenza dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzate dall'Inail.

PREMIO GIOVANI.

Viene erogato un premio promozionale per l'avvio dei giovani nel settore edile di importo pari a €360 (al lordo della ritenuta di acconto) agli operai, di età massima di 29 anni al momento dell'iscrizione alla Cassa Edile di Arezzo, e che vi rimarranno iscritti per 24 mesi, anche non consecutivi, ma comunque nell'ambito di 5 anni a decorrere dall'iscrizione in Cassa Edile di Arezzo.

PREMIO MATRIMONIO.

La Cassa Edile eroga, in occasione della celebrazione del matrimonio avente effetti civili, un premio matrimoniale di € 258 (al netto della ritenuta di acconto), per un solo evento nel corso della vita lavorativa.

- il lavoratore dovrà risultare iscritto alla Cassa Edile di Arezzo al verificarsi dell'evento;
- il lavoratore dovrà, nel biennio precedente al verificarsi dell'evento che dà diritto alla prestazione, far valere in Cassa Edile di Arezzo almeno sei mesi di presenza o un numero di ore denunciate non inferiore a 800, computando a tale effetto le ore di lavoro ordinarie prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'Inps e le ore di assenza dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzate dall'Inail.

Per quanto non specificato nel presente articolo sulle prestazioni extracontrattuali, si rinvia ai Regolamenti della Cassa Edile vigenti.

CONGEDO PARENTALE

Si introduce il diritto ad usufruire di 1 giorno di congedo retribuito in caso di nascita di un figlio, qualora il lavoratore abbia già usufruito dei congedi previsti dalla legge, a tutti i lavoratori dipendenti subordinati e apprendisti di imprese edili entro 10 giorni dalla nascita del figlio.

Tutte le imprese che avranno denunciato nell'anno precedente una media di almeno 150 ore mensili per operaio, dietro presentazione del prospetto paga da cui si evince l'utilizzo di detto congedo, avranno diritto a chiedere il rimborso alla Cassa Edile.

Per far fronte a tale impegno finanziario verrà stanziato un apposito fondo.

NORMA PREMIALE

Le imprese in regola con la contribuzione, che hanno denunciato una media annua nell'anno superiore alle 150 ore (comprenditive di ore lavorate, ore infortuni e ferie, permessi e festività) e sono iscritte alla cassa dall'anno precedente al periodo rimborsato, avranno diritto a chiedere al termine dell'anno edile, un rimborso pari allo 0,40 della contribuzione Cassa Edile. Il rimborso avrà decorrenza dall'anno Cassa Edile 2015/2016. L'impegno economico di tale articolo sarà sostenuto attraverso il fondo di riserva e a partire dal settembre 2017 sarà oggetto di verifica in sede di approvazione di bilancio preventivo per accertare la sostenibilità economica.

Per anno si intende anno Cassa Edile e, per ottenere la prestazione l'impresa dovrà presentare alla Cassa Edile una richiesta di rimborso tramite un modello predisposto dalla stessa Cassa Edile.

Art. 18 - Decorrenza e durata.

Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, ad eccezione delle disposizioni per le quali sia espressamente prevista una diversa data di decorrenza, si applica a decorrere dal 1° luglio 2015 ed avrà validità sino al 31 dicembre 2017, salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva nazionale; qualora non sia disdettato da una delle Parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, resterà in vigore fino alla stipula di un nuovo accordo collettivo provinciale.

Art. 19 - Norma di chiusura.

Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente contratto collettivo provinciale di lavoro si rinvia alle norme dei precedenti contratti provinciali di lavoro e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

ANCE AREZZO FILLEA CGIL AREZZO FENEAL UIL AREZZO SIENA FILCA CISL TOSCANA